Agenzia Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio Territoriale di Paola

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Cosenza
Ufficio Territoriale di Paola

Registrato in data 08 GEN. 2024
N. 5 Serie 3 Pag.
Esatte €. 200,00

ATTO COSTITUTIVO

ENTE TERZO SETTORE

L'anno duemilaventitre, il giorno 27 del mese di novembre, in Bisignano, alla Via San Francesco, n.6 alle ore 16:00, sono presenti i signori:

1. **LUZZI DOMENICA**, nata a Cosenza (CS) il 23 dicembre 1975 e residente a Bisignano (CS) alla Via Foresta n. 20, C.F.: LZZDNC75T63D086X;
2. **CAMERA LUCREZIA**, nata a Cosenza (CS) il 02 maggio 2004 e residente a Bisignano presso Viale della Repubblica n.121, C.F.:CMRLRZ04E42D086P ;
3. **BARTUCCI EGIDIO,** nato a Cosenza (CS) il 16 ottobre 1965 e residente a Montalto Uffugo in Via Mollo Panfilo n.14, C.F.:BRTGDE65R16D086P;
4. **MERINGOLO MARIA FRANCESCA**, nata a Cuorgnè (TO) il 12 marzo 1982 e residente in Bisignano (CS) alla Via Mastro D'Alfio n. 65, C.F.: MRNMFR82C52D208E;
5. **PIRILLO ANTONELLA,** nata a Cosenza (CS) il 28 febbraio 1978 e residente a Bisignano (CS) in Viale della Repubblica 121, I. 3, C.F.: PRLNNL78B68D086P;
6. **LUZZI DANIELE**, nato a Cosenza il 17 novembre 1973, e residente in Via Mastro D'Alfio, n. 65 – 87043 Bisignano (CS) C.F. LZZDNL73S17D086H;
7. **PUCCIANO MARIA STELLA,** nata ad Esslingen Am Neckar (Deu) il 04.03.1997, residente in Bisignano al Vico IV San Francesco, n.4, int.3 - C.F.: PCCMST97C44Z112A;
8. **PIRILLO FRANCESCA**, nata a Cosenza (CS) il 16 gennaio 1982 e residente in Falconara Albanese (CS), alla Via della Collina, snc, C.F.: PRLFNC82A56D086Q;

I presenti comparenti, tutti cittadini italiani, convengono quanto segue:

Art. 1

È costituita tra i signori Luzzi Domenica, Bartucci Egidio, Camera Lucrezia, Meringolo Maria Francesca, Pirillo Antonella, Luzzi Daniele, Pucciano Maria Stella e Pirillo Francesca, ai sensi del D. Lgs n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore e ss.mm e ii.) e del codice civile per quanto compatibile e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia, un'associazione senza fini di lucro denominata **"IL NOSTRO SUD 2.0"**, di seguito denominata "associazione" le cui norme di regolamento sono riportate nello statuto sociale che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Enti del Terzo Settore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o equivalenti,

sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" e diventerà "**IL NOSTRO SUD 2.0 Ente del Terzo Settore**"

Art. 2

L'Associazione ha sede in Bisignano (CS), alla Via San Francesco, n.6.

Art. 3

L'Associazione è un ente di diritto privato, apartitico, apolitico e aconfessionale, senza fine di lucro, con finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4

In considerazione dell'attività svolta, l'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 5

L'oggetto dell'Associazione è precisato all'articolo 2 dello statuto sociale.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo viene oggi eletto dai comparenti nelle persone dei seguenti signori:

- **Presidente:** Luzzi Domenica;
- **Vicepresidente:** Egidio Bartucci;
- **Segretario e tesoriere:** Lucrezia Camera;
- **Consiglieri:** Luzzi Daniele; Pirillo Antonella; Meringolo Maria Francesca; Pucciano Maria stella e Francesca Pirillo.

Art. 7

Il Consiglio resta in carica per un quadriennio, salvo revoca e/o dimissioni. Il Consiglio, così come eletto, resterà in carica fino all'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno sociale 2023/2024.

Art. 8

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 9

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 10

I comparenti danno mandato e delega alla signora Domenica Luzzi di espletare tutte le formalità occorrenti per la registrazione del presente atto e per il riconoscimento presso le Autorità competenti.

Art. 11

Le spese del presente atto, per la sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bisignano, lì 27 novembre 2023.

I Soci Fondatori

Lucrezia Camera

Egidio Barticci

Antonella Pirillo

Pucciano Maria Stella

Francesca Pirillo

ALLEGATO "A"

NORME DI FUNZIONAMENTO – STATUTO

"IL NOSTRO SUD 2.0 ETS"

Articolo I - Denominazione e sede

E' costituita in Bisignano (Cs), alla Via San Francesco, n.4, un'Associazione, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e loro successive modifiche denominata **"IL NOSTRO SUD 2.0 Ente Terzo Settore"**, di seguito l'Associazione.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

Articolo II - Scopo sociale

1. L' Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:
   - **a)** e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
   - **b)** interventi di formazione e promozione musicale, culturale e umana di tutti i soci, nonché la preparazione di corsi musicali, articolati e diversificati a seconda della tipologia di percorso che il socio intenderà seguire; nonché organizzazione di serate, festival, manifestazioni e qualsiasi altro tipo di evento culturale e/o musicale;
   - **c)** attuare servizi e strutture, messe a disposizione degli associati;
   - **d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
   - **e)** interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale

temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

2. L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie e utili al raggiungimento della sopra detta finalità.
4. Potrà istituire forme organizzative varie; potrà aderire ad altre entità associative, italiane ed estere, con accordi di collaborazione, di rappresentanza, di riconoscimento reciproco, di scambio di servizi e attività.

5. L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.
6. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo III - Durata sociale

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo IV - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
   a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
   b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

   La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

   Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, attraverso il quale vengono resi noti, in maniera formale: la struttura dell'associazione stessa, in tutte le sue articolazioni; i diritti e doveri degli associati; lo statuto, in visione.
4. In attesa della prima riunione del Consiglio Direttivo, che ne delibererà l'ammissione, il richiedente godrà di tutti i diritti connessi allo status di associato. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di controlli successivi sulle domande d'iscrizione accolte e, laddove dovessero sorgere elementi taciuti o, comunque, non conosciuti, alla richiesta di ammissione, tali da farne rifiutare l'iscrizione. Sarà cura del Consiglio dare alla parte comunicazione dell'eventuale rigetto, unitamente alla restituzione della quota associativa versata, riservandosi il diritto di recuperare spese sostenute in nome e per conto della parte stessa.
5. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Questi, nel sottoscrivere la domanda, s'impegna a rappresentare il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni assunte.

6. Per usufruire delle iniziative particolari d'insegnamento e aggiornamento e per l'utilizzo delle strutture messe a disposizione dall'associazione, gli associati dovranno versare i corrispettivi specifici previsti dal Consiglio Direttivo.

Articolo V - Diritti dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi, dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, nonché la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento, essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.

Articolo VI - Decadenza dei soci

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.
2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali.
4. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo VII - Organi sociali

Gli organi sociali sono:

A) l'Assemblea dei soci;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) il Collegio dei Revisori, o Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Articolo VIII - Funzionamento assemblea soci

1. L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni, da essa legittimamente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, al momento della richiesta. I richiedenti ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, la funzione sarà assolta dall'associato più anziano per età.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
9. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
10. **Ogni socio in assemblea ha diritto ad un voto e può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.**
11. La convocazione dell'assemblea avverrà minimo quindici giorni prima mediante affissione dell'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta

ordinaria, posta elettronica o raccomandata. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, in prima e in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

12. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati aventi diritto di voto, fatto salvo quanto indicato all'articolo 11 (assemblea straordinaria).
13. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
14. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
15. L'assemblea, quando è regolarmente costituita, delibera, in tutti i casi, con la maggioranza degli intervenuti.
16. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo IX - Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

- nomina e revoca tutti i componenti del consiglio direttivo e degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo e se obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo X - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo XI - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo XII – Dimissioni

1. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno al reintegro del Consiglio medesimo, con il subentro del primo fra i consiglieri non eletti. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà con la carenza creatasi, fino alla prima assemblea utile. In quella sede, si procederà alle votazioni per surrogare i consiglieri mancanti. I nuovi eletti resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tal evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Nelle more, limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo XIII - Convocazione direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo X - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo XI - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente e il segretario con funzioni di tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
4. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- fissare l'importo, le modalità di versamento e i termini della eventuale quota associativa annuale;

Articolo XVIII - Bilancio e Rendiconto finanziario

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale (Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio eve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore" (co. 1-3, art. 13 Cts)) e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, eventualmente esercitate dall'Associazione, nella relazione al Bilancio o nella relazione di missione (co. 6, art. 13 Cts).

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 Cts) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Articolo XIX - Anno sociale

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo XX – Patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore

dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze").

Articolo XXI – Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo XXII - Clausola compromissoria

I soci s'impegnano a rispettare lo statuto e i regolamenti societari.

Tutte le controversie, tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Organo di Mediazione.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente la controversia nell'ambito dell'associazione, in mancanza si dovranno rivolgere presso un Organismo di Mediazione competente territorialmente.

Articolo XXIII – Scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore (o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale), o a fini di utilità sociale, nelle more della piena

operatività del suddetto Ufficio. (Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli" (co. 1, art. 9 Cts))

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

5. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua le medesime finalità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo XXIV - Norma di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Articolo XXV – Norme Transitorie e finali

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

2. L'acronimo ETS (o la locuzione ENTE DEL TERZO SETTORE) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio Territoriale di Rende

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Cosenza - Ufficio Territoriale di Rende